



Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

Comuni di

Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro, Sestino
(Provincia di Arezzo)

***STATUTO
UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELLA VALTIBERINA
TOSCANA***

Approvato con delibera n. 14 del Consiglio del 26/11/2015

TITOLO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

CAPO I – PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1	Costituzione e scopo dell'Unione	p. 4
Art. 2	Denominazione, sede e gonfalone	p. 4
Art. 3	Finalità	p. 4
Art. 4	Principi dell'azione amministrativa	p. 5
Art. 5	Principi della partecipazione	p. 6

CAPO II - FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI

Art. 6	Funzioni e servizi associati	p. 6
Art. 7	Esercizio mediante convenzione di ulteriori funzioni e servizi	p. 7
Art. 8	Servizi di prossimità	p. 7
Art. 9	Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici	p. 8
Art. 10	Subentro dell'Unione nell'esercizio di funzioni conferite o assegnate	p. 8
Art. 11	Centrale di committenza	p. 8
Art. 12	Funzioni ICT	p. 8

CAPO III - ORGANIZZAZIONE

Art. 13	Disposizioni organizzative generali	p. 9
---------	-------------------------------------	------

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I – DEFINIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 14	Organi di governo dell'Unione	p. 9
---------	-------------------------------	------

CAPO II – IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 15	Composizione del Consiglio	p. 10
Art. 16	Disposizioni sulla rappresentanza di genere	p. 10
Art. 17	<i>Abrogato</i>	p. 11
Art. 18	Convalida del Consiglio ai nuovi eletti	p. 11
Art. 19	Competenze del Consiglio	p. 11
Art. 20	Sedute e deliberazioni del Consiglio	p. 11
Art. 21	Convocazione	p. 12
Art. 22	Diritti e doveri dei consiglieri	p. 13
Art. 23	Durata in carica dei consiglieri - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità	p. 13
Art. 24	Sostituzione dei consiglieri	p. 14
Art. 25	<i>Abrogato</i>	p. 14
Art. 26	Gruppi consiliari	p. 14
Art. 27	Commissioni consiliari	p. 15

CAPO III – LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 28	Funzioni e compiti	p. 15
Art. 29	Composizione	p. 15
Art. 30	Funzionamento	p. 16

CAPO IV - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 31	Ruolo, attribuzioni e competenze	p. 16
Art. 32	Modalità di elezione	p. 17
Art. 33	Cessazione della carica	p. 17

TITOLO III - ORDINAMENTI

CAPO I - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 34	Principi generali	p. 18
Art. 35	Regolamento di organizzazione	p. 18
Art. 36	Il Segretario Generale	p. 19
Art. 37	Funzioni di responsabilità	p. 19
Art. 38	Atti di gestione	p. 20
Art. 39	Dotazione organica e personale dell'Unione	p. 20
Art. 40	Procedimenti disciplinari	p. 21

CAPO II - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 41	Principi generali	p. 21
Art. 42	Finanze dell'Unione	p. 21
Art. 43	Bilancio e programmazione finanziaria	p. 22
Art. 44	Controllo di gestione	p. 22
Art. 45	Rendiconto di gestione	p. 22
Art. 46	Revisore dei Conti	p. 22
Art. 47	Servizio di tesoreria	p. 23
Art. 48	Patrimonio	p. 23

TITOLO IV - DURATA RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 49	Durata dell'Unione	p. 23
Art. 50	Recesso del Comune	p. 23
Art. 51	Effetti e adempimenti derivanti dal recesso	p. 23
Art. 52	Scioglimento	p. 24
Art. 53	Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento	p. 25

TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 54	Modifiche statutarie	p. 27
----------------	-----------------------------	--------------

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55	Primo insediamento organi dell'Unione e successione alla soppressa Comunità Montana	p. 27
Art. 56	Atti regolamentari	p. 28
Art. 57	Inefficacia degli atti	p. 28
Art. 58	Inefficacia delle norme comunali incompatibili	p. 28
Art. 59	<i>Abrogato</i>	p. 28
Art. 60	<i>Abrogato</i>	p. 28
Art. 61	Norma finale	p. 28
Art. 62	Entrata in vigore	p. 28
Art. 63	<i>Abrogato</i>	p. 28
Art. 64	<i>Abrogato</i>	p. 28

TITOLO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

CAPO I – PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 Costituzione e scopo dell’Unione

1. I Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino, ai sensi della normativa nazionale e regionale, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata “Unione”, secondo le norme dell’atto costitutivo e dello Statuto, per l’esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L’Unione di Comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L’Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizi e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell’ambiente, ponendo particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall’ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio. A tali fini esercita anche le funzioni fondamentali di cui al successivo art. 6.
4. L’Unione esercita, altresì:
 - a) le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, per effetto dell’art. 68 della L.R. n. 68/2011 e s.m.i. o anche in attuazione dei provvedimenti della L.R. n. 37/2008 in materia di agricoltura e foreste;
 - b) le funzioni di consorzio di bonifica montana attribuite ai sensi della L.R. n.34/1994, art. 53;
 - c) le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma contermini, ai sensi della vigente legislazione;
 - d) gli altri compiti e funzioni previsti dal presente Statuto.

Art. 2 Denominazione, sede e gonfalone

1. L’Unione assume la denominazione estesa “Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana”. Si identifica anche con la denominazione breve “Unione Comuni Valtiberina” e con l’acronimo “UMCVT”, sulla base delle esigenze di comunicazione stabilite con decreto del Presidente.
2. La sede istituzionale dell’Unione è nel Comune di Sansepolcro; le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi.
3. Nell’ambito del territorio dell’Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dalla Giunta Esecutiva.
4. L’Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione, dovranno essere disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell’Unione.

Art. 3 Finalità

1. L’Unione persegue le seguenti finalità:
 - a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell’intero territorio; costituisce, pertanto, l’Ente di riferimento responsabile dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

- b) costituisce Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;
- c) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane; è il frutto dell'evoluzione istituzionale e della trasformazione delle comunità montane di cui eredita il ruolo e le funzioni;
- d) rappresenta il livello istituzionale funzionale all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21, c. 3, della Legge n. 42/2009;
- e) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;
- f) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;
- g) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socioeconomico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;
- h) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;
- i) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche e all'attività amministrativa;
- l) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;
- m) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti alle condizioni montane;
- n) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;
- o) fornisce alle popolazioni residenti nella zona - riconoscendo ad esse funzioni di servizio svolte a presidio del territorio - gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;
- p) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
- q) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;
- r) realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico.

Art. 4 Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

- a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;
- b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;
- c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

- d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;
- e) sostiene i principi e le azioni di pari dignità ed opportunità e garantisce la presenza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione.

Art. 5 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II – FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI

Art. 6 Funzioni e servizi associati

1. Allo scopo di ottenere un'effettiva e concreta realizzazione degli obiettivi di efficacia, economicità, efficienza e riduzione della spesa, l'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni costituenti la stessa, le funzioni di seguito indicate nei termini di cui ai commi 2 e 3:
 - a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente;
 - d) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale;
 - g) Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - h) Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale;
 - i) Servizi in materia statistica;
 - l) Servizi informatici e telematici;
 - m) Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - n) Gestione dei cani;
 - o) Gestione dei mattatoi;
 - p) Funzioni di competenza comunale in materia di VIA;
 - q) Gestione del catasto delle aree percorse dal fuoco;
 - r) Sportello unico per le attività produttive e turismo;
 - s) Gestione del SIT e cartografia;L'Unione può esercitare in luogo e per conto dei Comuni costituenti la seguente funzione:
 - t) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché di servizi elettorali.
2. L'Unione esercita per i Comuni di seguito indicati le funzioni nei termini ivi previsti:
 - a) le funzioni di cui al comma 1, lettera f), dal 31 dicembre 2011, per i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino;
 - b) le funzioni di cui al comma 1, lettera c), dal 1° novembre 2012, per i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino;

- c) le funzioni di cui al comma 1, lettera e), dal 31 dicembre 2012, per i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino;
- d) le funzioni di cui al comma 1, lettera h), dal 31 dicembre 2011, per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino;
- e) le funzioni di cui al comma 1, lettere n) o) e r), dalla data di costituzione dell'Unione, per i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino;
- f) le funzioni di cui al comma 1, lettera i), dall'entrata in vigore della modifica statutaria, per i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 – ivi compresa l'eventuale attivazione di cui alla lettera t - saranno esercitate dall'Unione nei termini stabiliti da ogni singolo Comune mediante deliberazione del Consiglio comunale.
- 3.bis Le funzioni di cui al comma 1, già svolte in forma associata solo da alcuni Comuni, potranno essere esercitate in forma associata da tutti i Comuni membri dell'Unione ai sensi dell'art. 90 della L.R. n. 68/2011 e s.m.i.
4. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i Comuni dell'Unione comportano la modifica dello Statuto.
5. I contenuti degli ambiti funzionali di cui al comma 1, i procedimenti, i servizi e le attività che vi fanno capo sono definiti anche sulla base della vigente legislazione statale e regionale. Disposizioni legislative successive che prevedono una diversa aggregazione degli ambiti funzionali e/o una diversa denominazione non comportano necessariamente la modifica dello Statuto, fatto salvo il suo obbligatorio adeguamento in caso di manifesta difformità; l'organo esecutivo è autorizzato a definire una ricomposizione delle funzioni associate sulla base del loro contenuto, definito dalle nuove norme, e ad assumere gli opportuni atti organizzativi.
6. I Comuni provvedono a trasferire le risorse finanziarie all'Unione per l'esercizio delle funzioni secondo i Piani Esecutivi di Gestione elaborati dai responsabili delle funzioni associate che devono comunque tener conto dei bilanci storici dei servizi svolti dai singoli Comuni sia per quantità e qualità dei servizi erogati che delle risorse destinate. Il bilancio dell'Unione dovrà prevedere in entrata e uscita una sottoarticolazione con l'evidenza delle spese sostenute e dei servizi erogati a livello di ogni singolo Comune.
7. La Giunta dell'Unione può approvare ad unanimità ulteriori criteri di riparto delle risorse da trasferire in ragione delle singole funzioni.
- 8. Abrogato**

Art. 7 Esercizio mediante convenzione di ulteriori funzioni e servizi

1. L'Unione può esercitare per conto dei Comuni ulteriori funzioni, servizi e attività che i Comuni ritengono utile affidarle mediante convenzione. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei.
2. L'Unione può stipulare convenzioni, sulla base dell'art. 30, comma 1, del T.U.E.L. e s.m.i., con altre Unioni o con singoli Comuni non appartenenti all'Unione, a condizione che quest'ultima risulti responsabile dell'esercizio associato e purché siano conseguiti più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità da parte della medesima.
3. La Giunta Esecutiva dell'Unione approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento della funzione, per quanto non previsto dalla convenzione associativa.
4. Il termine di avvio della gestione associata è indicato nella convenzione associativa.

Art. 8 Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove la diffusione e si adopera per il mantenimento dei servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi, anche tramite forme innovative per lo svolgimento degli stessi e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità.
2. L'Unione individua i servizi di prossimità di cui all'art. 92 della L.R. Toscana n. 68/2011, che possono essere attuati dalla stessa o dai Comuni associati direttamente, ovvero attivando forme di sussidiarietà orizzontale, mediante specifici progetti finalizzati anche ad alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi.
3. La diffusione ed il mantenimento dei servizi di prossimità è supportato dall'Unione, dai Comuni associati, da altri soggetti pubblici o privati anche tramite la destinazione di contributi finanziari al raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti di cui al comma precedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 della L.R. n. 68/2011.
4. Ai fini di cui sopra l'Unione predispone adeguati strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, nonché sulle iniziative e sui risultati raggiunti.
5. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dall'Unione a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 9 Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. L'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei comuni associati. L'esercizio di tali ulteriori funzioni deve consentire il raggiungimento di sinergie o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza e/o miglioramento dei rapporti con i cittadini.
2. L'assunzione delle ulteriori funzioni è effettuata mediante convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei Sindaci dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni associati.

Art. 10 Subentro dell'Unione nell'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Valtiberina, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità o da questa esercitate, ai sensi dell'art. 14, c. 9, della L.R. n. 37/2008, ovvero per effetto dell'art. 68 della L.R. n. 68/2011. Svolge altresì le funzioni già assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.
2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

Art. 11 Centrale di committenza

1. L'Unione svolge le attribuzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture obbligatoriamente per i Comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino; può svolgere dette attribuzioni anche per i Comuni di Anghiari e Sansepolcro qualora dette amministrazioni lo richiedessero.
2. L'Unione approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento delle attribuzioni affidate, per quanto non previsto dalla convenzione associativa. In tali atti sono comunque individuate: le risorse strumentali ed organizzative necessarie per il più adeguato svolgimento di tali compiti e le modalità di correlazione con ciascun Comune al fine di consentire la più snella e razionale attuazione dei procedimenti amministrativi. Gli enti associati interessati adeguano conseguentemente i propri regolamenti in materia.

Art. 12 Funzioni ICT

1. L'Unione, per quanto concerne le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, denominate "funzioni ICT", ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.L. n.

78/2010 come convertito nella Legge n. 122/2010, art. 28, nel testo modificato dal D.L. n. 95/2012, art. 19, comma 1, lettera b), attiverà, per tutti i Comuni costituenti l'Unione, queste funzioni al momento dell'attivazione delle singole funzioni associate.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE

Art. 13 Disposizioni organizzative generali

1. La disciplina regolamentare afferente le funzioni ed i servizi affidati dai Comuni all'Unione, è adottata da quest'ultima.
2. Dall'effettivo esercizio delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adottano atti in difformità.
3. L'esercizio associato delle funzioni e servizi si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni.
4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, il trasferimento, anche mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, secondo le decisioni della Giunta Esecutiva dei singoli Comuni.
- 4.bis L'affidamento di funzioni all'Unione comporta che i beni strumentali comunali legati alla funzione vengano trasferiti all'Unione mediante contratto di comodato a titolo gratuito sottoscritto dalle parti.
5. Al termine di ogni esercizio finanziario l'Unione comunica a ciascun Consiglio comunale l'andamento gestionale ed i risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni affidate.
6. A seguito dell'esercizio associato delle funzioni, nessun cittadino dovrà trovare servizi ridotti presso la propria municipalità.
7. Ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 68/2011, per assicurare ai cittadini e alle imprese un accesso ai servizi vicino alla loro residenza e per garantire loro un effettivo esercizio del loro diritto all'informazione e alla partecipazione ai procedimenti relativi alle funzioni comunali associate, in particolare quelle fondamentali, in ogni Comune è attivato uno sportello informativo locale per la ricezione di domande e istanze, per l'informazione e per la conoscenza degli atti adottati e dei procedimenti che riguardano cittadini e imprese.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

CAPO I – DEFINIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 14 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta Esecutiva;
 - c) il Presidente.
2. I successivi articoli disciplinano la formazione e l'organizzazione degli organi, in modo che:
 - gli organi di governo siano formati esclusivamente dagli amministratori eletti nei singoli Consigli comunali;
 - la composizione degli organi collegiali garantisca la rappresentanza di ogni singolo Comune e delle minoranze consiliari, conformemente alle norme recate dal Titolo III, Capo III del T.U.E.L.
3. Ai componenti degli organi spettano i permessi, le aspettative, gli indennizzi e i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio del loro mandato presso l'Unione, stabiliti nel rispetto delle disposizioni di legge, dai competenti organi della medesima Unione.

CAPO II – IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 15 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci dei Comuni membri, da due rappresentanti elettivi – uno di maggioranza e uno di minoranza – per ciascun Comune con popolazione inferiore o uguale a 10.000 abitanti e da quattro rappresentanti elettivi – due di maggioranza e due di minoranza – per ciascun Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nel rispetto della rappresentatività di tutte le minoranze secondo quanto previsto dalla L.R. n. 68/2011 e s.m.i. I rappresentanti elettivi dei Comuni sono individuati secondo le disposizioni dei commi seguenti.
2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio Comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.
3. È consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli artt. 71, c.9, ultimo periodo, e 73, c.11, del T.U.E.L..
4. L'elezione dei nuovi rappresentati da parte dei singoli Consigli Comunali a seguito di elezioni amministrative, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima si applica l'articolo 29 della L.R. n.68/2011.
6. È compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267/2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.
7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.
8. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale è rappresentante del Comune il Commissario governativo, eletto e nominato ai sensi dell'art. 141 del T.U.E.L. e s.m.i, che sostituisce il Sindaco e i rappresentanti del Comune all'interno del Consiglio dell'Unione, e conseguentemente, il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione risulta ridotto fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti comunali.
9. Al fine di garantire la continuità amministrativa, negli altri casi di rinnovo di uno o più Consigli comunali, diversi da quello di cui al comma 8, il numero dei componenti del Consiglio necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

Art. 16 Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della L.R. n. 68/2011 e s.m.i., e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.
2. Ai fini del presente articolo, per “genere prevalente nel Consiglio comunale” si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il

Consiglio comunale, considerati senza includere il Sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale.

4. Quando i rappresentanti che spettano al Comune nel Consiglio dell'Unione sono, oltre al Sindaco, in numero di due, in ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in un'unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

5. Quando i rappresentanti che spettano al Comune nel Consiglio dell'Unione sono, oltre al Sindaco, in numero di quattro, e il Sindaco è dello stesso genere di quello prevalente nel Consiglio Comunale e tra i consiglieri vi sono persone di entrambi i generi, si procede, con voto disgiunto limitato a uno, prima all'elezione dei due rappresentanti di minoranza, e poi all'elezione dei due di maggioranza. Se nessuno dei rappresentanti di minoranza che risultano eletti è di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio Comunale e tra i consiglieri di maggioranza vi sono persone di entrambi i generi, la votazione per l'elezione dei rappresentanti di maggioranza è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio Comunale. Se la prima votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una seconda votazione, che è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale. Se la seconda votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una terza votazione, che è valida anche se non risulta eletto alcun rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale.

Art. 17 Abrogato

Art. 18 Convalida del Consiglio ai nuovi eletti

1. Nella prima seduta, successiva alle elezioni amministrative, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 23, e provvedere alla loro convalida.

Art. 19 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 assegna ai Consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta il regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del T.U.E.L e s.m.i.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 20 Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente e possono essere di prima o seconda convocazione. La seduta del Consiglio in prima convocazione è valida se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri che lo compongono. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima, la seduta è valida purché intervenga almeno 1/3 dei consiglieri che lo compongono. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva

(la terza) deve considerarsi di prima convocazione. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

1 bis. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, qualora il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto rispetto a quello determinato dal precedente art. 15, c. 1, i quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolate con riferimento al numero dei consiglieri validamente in carica.

2. L'approvazione dei provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi per la montagna ai sensi della legislazione regionale applicabile, è subordinata anche al voto favorevole dei Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nei Comuni montani.

3. L'approvazione dei provvedimenti consiliari aventi per oggetto le funzioni affidate all'Unione è subordinata anche al voto favorevole dei Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei Comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.

4. *Abrogato*

5. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto.

5. bis Il Consiglio validamente riunito con i quorum previsti dai commi 1, 1 bis, 2 e 3 precedenti, delibera con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente statuto, da leggi o regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

6. *Abrogato*

7. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.

8. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

9. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente Statuto dispongano altrimenti.

10. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con il compito di riprodurre fedelmente nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

11. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

12. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà.

Art. 21 Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica;
- c) su richiesta della Giunta Esecutiva.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio e spedita ai consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza oppure mediante notifica a mezzo del messo comunale o posta certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del consigliere, o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio, in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.
5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la segreteria almeno tre giorni prima dell'adunanza affinché i consiglieri ne possano prendere visione.
6. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo che la legge disponga termini differenti. Eventuali emendamenti dei consiglieri debbono essere depositati almeno tre giorni prima.
7. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e ai regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.
8. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 22 Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari adottate dall'Unione.
2. I consiglieri rappresentano l'intera collettività dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.
3. Secondo le modalità previste dal regolamento i consiglieri esercitano il diritto:
 - a) di presentare proposte di propria iniziativa;
 - b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli enti e aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente Statuto e del regolamento del Consiglio.
5. Il consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico.

Art. 23 Durata in carica dei Consiglieri – Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. I Sindaci entrano in carica dalla data di proclamazione mentre gli altri componenti nei termini di cui all'articolo 31 della L.R. n. 68/2011.

2. *Abrogato*

3. *Abrogato*

4. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000, e negli altri casi previsti per legge, i Comuni debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di adozione del decreto di scioglimento.

5. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio, salvo diversa disciplina di legge, una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti la stessa. Decorso il termine di cui al comma 4, si applica il comma 5 del precedente articolo 15.

6. *Abrogato*

7. Ai consiglieri dell'Unione si applicano tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i consiglieri comunali secondo quanto stabilito all'art. 36 c. 1, lettera a) e c. 2, della L.R n. 68/2011.

Art. 24 Sostituzione dei consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri nel Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) perdita della qualità di consigliere comunale o dell'Unione;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. La decadenza può essere dichiarata, su iniziativa del Presidente dell'Unione, dal Consiglio comunale interessato per assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive del Consiglio; è concesso all'interessato il termine di 10 giorni dalla notifica di proposta di decadenza per fornire specifici motivi di giustificazione.

3. Le dimissioni da membro del Consiglio devono essere presentate al Presidente dell'Unione il quale ne dà comunicazione al Sindaco del Comune interessato. Tali dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

4. La perdita della qualità di consigliere comunale o dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Consiglio comunale a provvedere per la relativa nuova nomina, entro i termini previsti dall'art. 27 della L.R. n. 68/2011 e s.m.i.

5. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di consigliere comunale, della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio. La sostituzione deve avvenire nei termini, di cui all'art. 27, c. 8, lettera b) della L.R. n. 68/2011 e s.m.i. Tali atti sono trasmessi dallo stesso Sindaco al Presidente dell'Unione il quale ne informa il Consiglio che ne prende atto. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

Art. 25 Abrogato

Art. 26 Gruppi consiliari

1. I consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei membri che vi conferiscono.
4. Il regolamento del Consiglio dell'Unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.
5. Ai capigruppo consiliari viene data notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni adottate dalla Giunta con il relativo elenco.

Art. 27 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di commissioni consiliari composte da consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Il Regolamento può prevedere commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività e il funzionamento; può prevedere anche le modalità per l'istituzione di commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

CAPO III – LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 28 Funzioni e compiti

1. La Giunta collabora con il Presidente al governo dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio dell'Unione e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo Statuto, al Consiglio ed al Presidente.
2. La Giunta adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.
3. La Giunta entro 30 giorni dal suo rinnovo conseguente a elezioni amministrative adotta il programma di mandato, nel quale sono definite le linee programmatiche da realizzare nel corso dello stesso, e che ne informano la gestione ed i documenti di programmazione finanziaria e contabile. Il programma di mandato, aggiornato annualmente, è sottoposto da parte del Presidente all'approvazione del consiglio dell'Unione.
4. La Giunta adotta il Piano esecutivo di gestione ed individua gli obiettivi di sviluppo ed innovativi da assegnare alla struttura organizzativa, tenuto conto del programma di mandato di cui al precedente comma. La Giunta è autorizzata ad apportare, in caso di urgenza, variazioni al bilancio di previsione dell'Unione, salvo ratifica entro 60 giorni da parte del Consiglio dell'Unione.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio in merito all'esercizio delle funzioni conferite dai Comuni associati.

Art. 29 Composizione

1. La Giunta dell'Unione è organo collegiale composto dal Presidente e dagli Assessori, ossia da tutti i Sindaci dei comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione il nuovo Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto il Sindaco cessato nella Giunta dell'Unione.
2. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente eletto tra i Sindaci dal Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.

3. Esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, il Sindaco è sostituito nella Giunta dell'Unione, a tutti gli effetti, dal Vicesindaco in carica. In caso di scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 141 del T.U.E.L., la Giunta dell'Unione è integrata dal Commissario governativo che sostituisce il Sindaco.
4. Nel verbale delle sedute della Giunta si dà atto dei motivi per i quali in luogo del Sindaco partecipano il Vicesindaco o il Commissario.

Art. 30 Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno uno dei componenti.
 2. Il regolamento sul funzionamento della Giunta, disciplina le modalità per la convocazione, anche in via di urgenza, nonché per la presentazione e la discussione delle proposte.
 3. La Giunta, validamente riunita con la presenza della maggioranza dei membri che la compongono, esercita le sue funzioni in forma collegiale, ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
 4. L'approvazione dei provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi per la montagna ai sensi della legislazione regionale applicabile, è subordinata anche al voto favorevole dei Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nei Comuni montani.
 5. Per tutte le funzioni ed i servizi comunali affidati all'Unione da parte di Comuni non associati all'Unione stessa, alla Giunta possono intervenire, senza diritto di voto, anche i Sindaci di tali Comuni, per la trattazione dei soli argomenti riguardanti la specifica funzione o servizio associato. La Giunta delibera tenendo conto del parere del rappresentante del Comune convenzionato, il quale può esprimersi anche sulla elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche riguardanti la gestione convenzionata della funzione o del servizio comunale in rapporto alle altre funzioni dell'Unione e del proprio Comune.
 6. L'approvazione dei provvedimenti aventi per oggetto le funzioni affidate all'Unione è subordinata anche al voto favorevole dei Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei Comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.
- 7. Abrogato*

CAPO IV – IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 31 Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente rappresenta l'Unione anche in giudizio, ed è responsabile della sua amministrazione, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti, ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Presidente presiede la Giunta Esecutiva ed il Consiglio dell'Unione, convocandone le sedute e coordinandone i lavori.
3. Il Presidente inoltre:
 - a) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta Esecutiva e formula direttive per indirizzarne l'azione al miglior perseguimento degli obiettivi loro affidati;
 - b) nomina e revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta Esecutiva;
 - c) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti dell'Unione in enti e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

d) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, previa deliberazione favorevole della Giunta e nel rispetto del regolamento di organizzazione dell'Unione;

e) può impartire autonome direttive organizzative riferite alle funzioni comunque attribuite all'Unione da soggetti diversi dai Comuni;

f) nomina gli organismi di controllo e valutazione previsti dalla legge e dai regolamenti, con esclusione dell'organo di revisione contabile.

4. Il Presidente esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Qualora i propri decreti abbiano contenuto provvedimentale o comportino spese o minori entrate, il Presidente richiede ai funzionari competenti i pareri di regolarità e di copertura di cui all'art. 49 del T.U.E.L.

5. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i Sindaci componenti la Giunta dell'Unione che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dell'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Sindaco nominato Vicepresidente.

6. Il Presidente può delegare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, la cura di determinate materie ai componenti della Giunta ed affidare l'approfondimento di particolari ambiti o questioni a componenti del Consiglio. Il delegato e l'incaricato operano per conto del Presidente e si coordinano con lui per la direzione politico-amministrativa nelle materie loro affidate.

Art. 32 Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio a rotazione fra i Sindaci dei Comuni associati.

2. L'elezione del Presidente dell'Unione avviene per voto palese: in prima convocazione della seduta del Consiglio, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, e ove occorrer possa in seconda convocazione, da tenersi entro 15 giorni dalla prima, con la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Presidente dell'Unione dura in carica due anni, e comunque fino all'insediamento del successore designato. Al termine del periodo, l'elezione del nuovo Presidente è riservata ai Sindaci dei Comuni i cui rappresentanti non abbiano già ricoperto l'incarico nel precedente periodo, alternando il Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica con il Sindaco di minore dimensione demografica.

4. Il Presidente entro 15 (quindici) giorni dalla sua elezione convoca il Consiglio per presentare il programma di mandato e per prestare giuramento di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana.

5. La carica di Presidente non può, in alcun caso, essere assunta da un Commissario di un Sindaco.

Art. 33 Cessazione dalla carica

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

2. Dalla data di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato, o per effetto di altre cause previste dalla legge o dallo Statuto, fino

alla nuova elezione, le funzioni di Presidente sono svolte come disciplinato dal c. 5 dell'articolo 31 del presente Statuto.

In tali casi il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente entro 30 (trenta) giorni.

TITOLO III – ORDINAMENTI

CAPO I - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 34 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo che spettano agli organi di governo e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 35 Regolamento di organizzazione

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dall'organo esecutivo, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, secondo i principi fissati dal decreto legislativo n. 165/2001, ove possibile in modo uniforme o unitario con i Comuni membri:

- a)* l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b)* le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
- c)* le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi al segretario, ai funzionari apicali, le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento e le eventuali facoltà di delega di funzioni direzionali;
- d)* l'istituzione e i requisiti della figura del Vicesegretario;
- e)* le modalità e i limiti per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000 e, in generale, degli incarichi di collaborazione da attribuire a soggetti esterni;

- f)* le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego, ivi comprese quelle richieste dall'Amministrazione;
- g)* le modalità di individuazione, misurazione e valutazione delle prestazioni dell'Ente, dei responsabili e dei dipendenti;
- h)* i requisiti, le modalità di nomina e la durata degli organismi di valutazione e controllo interno;
- i)* la disciplina generale dei premi e gli incentivi di produttività e di risultato da corrispondere al personale, ivi compresi quelli relativi ad attività professionali rese nell'interesse dell'Amministrazione;
- j)* le responsabilità e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro;
- k)* la disciplina del lavoro a tempo parziale per i dipendenti;
- l)* le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 36 Il Segretario Generale

1. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario Generale, quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente.
2. Il Segretario Generale:
 - a)* Svolge le funzioni di assistenza giuridico – amministrativa agli organi dell'ente e di tutela della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
 - b)* *Abrogata*;
 - c)* Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal regolamento o legittimamente conferitagli dal Presidente.
3. *Abrogato*.
4. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, previa deliberazione favorevole dell'organo esecutivo. Il Presidente può nominare un soggetto esterno in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 110 del T.U.E.L. e nel rispetto del regolamento di organizzazione e dei principi di trasparenza e professionalità stabiliti dall'ordinamento.
5. La durata in carica del Segretario Generale, nominato ai sensi del comma precedente, non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato e può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione favorevole dell'organo esecutivo.
6. L'Unione può convenzionare le funzioni di Segretario generale con altri enti.
7. Per la gestione coordinata dei servizi tra gli enti associati e per l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti, in particolare per la promozione delle finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente Statuto, è costituito il comitato di direzione, al quale sono chiamati a partecipare i responsabili sia dell'Unione che dei singoli Comuni. Sulla base della disciplina dettata dal regolamento di organizzazione, il comitato supporta il Segretario Generale dell'Unione, verifica la coerenza delle normative regolamentari degli enti, può elaborare proposte di fattibilità e verificare l'andamento delle gestioni associate, svolge attività di impulso gestionale.

Art. 37 Funzioni di responsabilità

1. I responsabili dei servizi svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti e rispondono all'organo esecutivo del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione in rapporto alle risorse disponibili. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio, l'adozione degli atti

gestionali e contrattuali che impegnano l'amministrazione verso terzi e il rilascio di autorizzazioni e di pareri tecnici di competenza del servizio, previsti dalla legge e dal regolamento o richiesti dagli altri organi dell'Unione o dei Comuni associati.

2. Ai responsabili competono, pertanto, l'espressione dei pareri di cui all'articolo 53 e i compiti gestionali previsti all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non espressamente riservati agli organi di governo o al Segretario Generale dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. I responsabili dei servizi dell'Unione rendono detti pareri sugli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio e dell'organo esecutivo dell'Unione e su quelli di competenza dei Consigli e delle Giunte comunali riguardanti le funzioni associate e i servizi convenzionati. Gli atti gestionali, gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata relativi alle funzioni associate sono compiuti anche nell'interesse dei Comuni ed hanno effetto diretto sui rispettivi documenti contabili e patrimoniali in rapporto all'assegnazione di risorse e beni strumentali effettuata con il piano esecutivo, o altro analogo provvedimento, di ciascun ente.

3. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello Statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'incaricato di funzioni di responsabilità il cui incarico sia scaduto, continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del successore, salvo il termine del mandato presidenziale, nel qual caso si applica la normativa relativa alla proroga degli organi amministrativi.

4. *Abrogato.*

5. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi dei Comuni partecipanti, i responsabili degli uffici dell'Unione possono essere incaricati dal Sindaco del Comune interessato, di concerto con l'organo esecutivo, nel rispetto delle disposizioni contrattuali regolanti il rapporto di lavoro, anche quali responsabili di uffici comunali. Di norma, il Sindaco può avvalersi di tale facoltà in vista di un successivo affidamento di funzioni o servizi all'Unione.

Art. 38 Atti di gestione

1. La forma dei provvedimenti amministrativi e di organizzazione adottati dal Segretario generale e dai responsabili è la determinazione. Le determinazioni sono raccolte in originale, cartaceo e digitale, e numerate in un unico registro; sono immediatamente efficaci, salvo che comportino spese o minori entrate, nel qual caso divengono efficaci con l'apposizione del visto di copertura finanziaria del responsabile servizio economico – finanziario.

2. Ove il provvedimento lo disponga, copia digitale dello stesso, conforme ai requisiti richiesti dalla legge, è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, o per il diverso termine previsto nell'atto stesso, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di terzi, e trasmessa al Presidente e al Segretario dell'Unione, anche per l'eventuale esercizio di forme di autotutela dell'amministrazione stabilite dal regolamento di organizzazione. Se l'atto lo prevede, una copia cartacea può essere affissa presso la sede. Le pubblicazioni e le affissioni, cartacee o digitali, sono effettuate dal soggetto individuato dagli atti di organizzazione. Di norma debbono essere pubblicati i provvedimenti e gli atti organizzativi di interesse generale, oltre a quelli per i quali la pubblicazione è condizione di efficacia. Il regolamento in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza può individuare gli atti che debbono essere obbligatoriamente pubblicati per finalità di trasparenza dell'azione amministrativa.

3. I provvedimenti datoriali assunti per la gestione dei rapporti di lavoro hanno forma scritta, sono registrati al protocollo dell'Ente e non sono soggetti a pubblicazione. Il regolamento di organizzazione può dettare norme al riguardo.

Art. 39 Dotazione organica e personale dell'Unione

1. L'Unione ha una propria dotazione organica, una struttura organizzativa e un funzionigramma definiti dal regolamento di cui all'articolo 35. La dotazione organica è unica e definisce i contingenti di personale necessari all'espletamento delle funzioni regionali e delle funzioni comunali o di altri enti locali affidate all'Unione, in relazione agli obiettivi programmatici periodicamente stabiliti, alle esigenze di funzionalità dei servizi e alle risorse disponibili. I contingenti di personale indicano i posti complessivi per ogni categoria professionale definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici, ad essi si aggiunge il contingente di personale forestale, di cui al successivo comma 6, in dotazione all'Unione sulla base degli atti di programmazione regionale di attuazione della L.R. n. 39/2000 e s.m.i. La dotazione organica riporta i posti coperti ed i posti vacanti; il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 35, detta disposizioni per il costante aggiornamento della consistenza organica.

2. I posti di responsabile di livello apicale o di alta specializzazione, possono anche essere coperti, previo incarico conferito dal Presidente, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento individua, oltre ai requisiti richiesti per l'accesso ai posti, i limiti per il ricorso a personale esterno nei casi di non disponibilità di adeguate professionalità tra il personale dell'Unione e dei Comuni.

3. Il personale dell'Unione, oltre che dai dipendenti di cui all'articolo 55, è composto dai dipendenti eventualmente trasferiti dai Comuni partecipanti e dai dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.

4. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato, di norma allocato in posti vacanti della dotazione organica, e di collaboratori esterni, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

5. L'organo esecutivo provvede ad assegnare, con gli atti annuali di programmazione operativa, il personale disponibile ai servizi dell'Unione. Inoltre, con gli atti di programmazione del fabbisogno di personale, accerta la necessità di trasferimento o di distacco, anche parziale, di personale dei Comuni partecipanti per far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali.

6. L'Unione si avvale, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alle aree verdi, come previsto dalla pertinente legislazione regionale, dell'attività di operai agricolo-forestali ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – agraria e idraulico - forestale.

Art. 40 Procedimenti disciplinari

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla legge, e dalla contrattazione collettiva e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, in particolare, individua le strutture e i soggetti responsabili dell'azione disciplinare.

CAPO II - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 41 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 42 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:
 - a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b) trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
 - d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - h) rendite patrimoniali;
 - i) accensione di prestiti;
 - l) prestazioni per conto di terzi;
 - m) altri proventi o erogazioni.
3. *Abrogato.*

Art. 43 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 44 Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 45 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 46 Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione, sceglie il revisore dei conti, mediante estrazione dall'elenco di cui all'art 14 comma 1 della Legge n. 148/2011. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità

sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. *Abrogato.*

Art. 47 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura di evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. *Abrogato.*

Art. 48 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili dell'estinta Comunità Montana Valtiberina, alla quale l'Unione è subentrata ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 37/2008;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dall'Unione in seguito alla sua costituzione;

c) dalle partecipazioni societarie;

d) da altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

TITOLO IV - DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 49 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o lo scioglimento.

Art. 50 Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 5 anni dalla data di costituzione, salvo il caso in cui intenda recedere per costituire un'altra Unione di Comuni o per aderire ad altra Unione già costituita.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione. Il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e alla Giunta Regionale.

4. Qualora il motivo del recesso sia dovuto alla volontà di costituire una nuova Unione o di

aderire ad altra già costituita, il Consiglio comunale deve aver provveduto all'approvazione dello Statuto dell'altra Unione perché il recesso possa avere effetto.

Art. 51 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al successivo comma 4.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in conformità alle normative regionali, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla Giunta Regionale o dalla scadenza di sei mesi dall'esecutività della delibera di cui al comma 4 dell'art. 50.
3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.
4. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.
5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto all'organo esecutivo dell'Unione, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.
6. In caso di recesso:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.
 - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. È in ogni caso escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità montana Valtiberina. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.
 - c) personale: salvo diverso accordo stabilito nella convenzione, il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza; il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione.
 - d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
 - e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto.

f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 52 Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi. Quale causa dello scioglimento può essere preso in considerazione anche un mutamento del quadro legislativo regionale che privi l'Unione dell'esercizio di funzioni regionali repute indispensabili per un sistema di governo complessivo territoriale dell'ambito di riferimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o dell'organo esecutivo dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta Regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta Regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune o se esso ha deliberato il recesso nelle forme previste dall'articolo 50, comma 2.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione ne dichiara con proprio atto lo scioglimento, con effetto dal termine previsto dall'articolo 53. Se la Giunta Regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal..., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n... del... , o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta Regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 6 dell'articolo 53, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione, purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 50, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta Regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), del presente Statuto, verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta Regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione. Se la Giunta Regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal..., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n... del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta Regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 6 dell'articolo 53, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

Art. 53 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta Regionale. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione, di cui al comma 6 del presente articolo, che può dettare anche termini diversi dai quali ha effetto lo scioglimento.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente, che sarà trasferito ai Comuni o all'ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni già assegnate all'Unione; di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato. Il piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione avviene secondo i seguenti criteri:

a) la definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

b) l'individuazione di un Comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il Comune capofila è quello ove ha sede l'Unione;

c) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione delle attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati.

4. Il patrimonio acquisito dall'Unione è assegnato secondo i seguenti criteri:

a) l'assegnazione del patrimonio ai Comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'Unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie; copertura in solido tra i Comuni di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento;

b) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali sono assegnati secondo i seguenti criteri:

a) copertura di eventuale disavanzo gestionale delle attività dell'Unione al momento dello scioglimento;

b) assegnazione ai Comuni secondo i criteri e le modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

c) la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione.

6. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei voti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti non siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli

Enti locali interessati per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

7. Ai fini del precedente comma 2 del presente articolo, il personale dell'Unione impiegato nell'esercizio delle funzioni comunali o regionali è individuato in base agli atti di assegnazione dell'Unione e ai relativi centri di costo del bilancio; in via residuale il personale che non risulta attribuito in via prevalente ad una specifica funzione è riassorbito dal Comune ove ha sede l'Unione. Gli altri Comuni possono utilizzare tale personale e sono tenuti a partecipare alla relativa spesa.

TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 54 Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo ai sensi del c. 3, art. 24 della L.R. n. 68/2011 e s.m.i.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un Sindaco, convoca l'organo esecutivo per deliberare in merito. Il procedimento di modifica è avviato se l'organo esecutivo approva la proposta all'unanimità dei componenti.

3. La proposta di modifica statutaria, approvata dalla Giunta Esecutiva all'unanimità dei componenti, deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di tutti i Consigli Comunali nello stesso identico testo e successivamente approvata, sempre a maggioranza assoluta dei componenti, da parte del Consiglio dell'Unione. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione dei Comuni. La pubblicazione dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, a seguito delle modifiche statutarie, è effettuata a cura dell'Unione e riporta la data in cui le modifiche stesse sono entrate in vigore.

4. *Abrogato.*

5. *Abrogato.*

6. *Abrogato.*

7. Se la modifica statutaria attiene alla cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 6, comma 1, la proposta di cui al comma 2 del presente articolo è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai Consigli comunali ed è stipulata dai Sindaci dei Comuni.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 Primo insediamento organi dell'Unione e successione alla soppressa Comunità Montana

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Valtiberina, avvenuta per effetto del Decreto adottato dal Presidente della Giunta Regionale, l'Unione succede nei beni, in tutti i rapporti attivi e passivi e nei procedimenti non conclusi della Comunità Montana disciolta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ed ogni specifico rapporto, attivo o passivo, o procedimento in essere.

2. Il personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Comunità Montana con contratto di pubblico impiego, inquadrato nella dirigenza e nelle categorie contrattuali, entra di diritto a far parte del ruolo dell'Unione con il medesimo ruolo rivestito presso la Comunità Montana, mantenendo la medesima posizione giuridica e il trattamento economico fondamentale e accessorio, con riferimento alle voci fisse e continuative, in godimento. Il

personale assunto a tempo determinato prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione fino alla scadenza del contratto.

3. Gli operai forestali dipendenti dalla Comunità Montana con contratto privatistico sono trasferiti all'Unione con la posizione giuridica posseduta e il trattamento economico, fondamentale e accessorio, con riferimento alle voci fisse e continuative, in godimento in base al CCNL e al CIR per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. L'Unione continua ad utilizzarli prevalentemente per l'effettuazione di lavori e servizi di forestazione e bonifica, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 39/2000 e successive modificazioni, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Toscana.

4. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana.

5. L'organismo tecnico di valutazione nominato dalla Comunità Montana estinta continua ad esercitare le medesime funzioni a favore dell'Unione fino al termine dell'incarico.

6. In ogni caso, dalla data di estinzione della Comunità Montana, l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e nell'esercizio di tutte funzioni da essa esercitate.

Art. 56 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Valtiberina. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione. Il dirigente con funzione di Segretario Generale, assicura il coordinamento dei regolamenti sopra richiamati e la predisposizioni di nuovi atti.

Art. 57 Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la comunicazione alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 68/2011 e s.m.i.

Art. 58 Inefficacia delle norme comunali incompatibili

1. L'entrata in vigore dello statuto dell'Unione e delle successive modifiche statutarie determina l'abrogazione delle norme dello statuto comunale divenute incompatibili.

2. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 59 Abrogato

Art. 60 Abrogato

Art. 61 Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 62 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste ai sensi del c. 3, art. 24 della L.R. n. 68/2011 e s.m.i.

Art. 63 Abrogato

Art. 64 Abrogato